

DIRETTIVE

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 23 novembre 1995

relativa all'elenco delle zone agricole svantaggiate a norma della direttiva 75/268/CEE (Svezia)

(95/498/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo⁽²⁾,

considerando che una parte considerevole del territorio della Svezia presenta svantaggi naturali permanenti e che la dichiarazione n. 37 dell'atto di adesione del 1994 riconosce che è opportuno delimitare quanto prima le zone di montagna e le altre zone agricole svantaggiate ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 75/268/CEE;

considerando che gli svantaggi naturali permanenti che ricorrono in queste zone comportano costi di produzione più elevati e impediscono agli agricoltori di tali zone di ottenere dalla loro produzione redditi sufficienti e di livello analogo a quelli di cui dispongono i conduttori agricoli di categoria comparabile in altre regioni;

considerando che il governo svedese ha comunicato alla Commissione, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 75/268/CEE, l'elenco dei comuni (le kommuner) e, laddove è risultato necessario, delle frazioni (församlingar) che possono figurare nell'elenco comuni-

tario delle zone agricole svantaggiate, nonché le informazioni relative alle caratteristiche di queste zone;

considerando che dai dati disponibili risulta che tutte le zone situate a nord del 62° parallelo sono soggette a condizioni climatiche molto difficili che comportano un periodo vegetativo sensibilmente ridotto e soddisfano le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3 della direttiva 75/268/CEE;

considerando che la citata dichiarazione n. 37 permette, per la Svezia, di prendere in considerazione, in virtù dell'articolo 3, paragrafo 3 della direttiva 75/268/CEE, quattro delle cinque « zone di sostegno agricolo » esistenti nella Svezia settentrionale al momento dell'adesione di tale Stato all'Unione europea;

considerando che taluni comuni limitrofi possono essere classificati tra le zone svantaggiate ai sensi del summenzionato articolo 3, paragrafo 3, in quanto soggetti a condizioni climatiche molto difficili che comportano un periodo vegetativo sensibilmente ridotto, della durata di 170 giorni al massimo e con la temperatura media superiore o pari a 5 °C;

considerando che i forti pendii di cui all'articolo 3, paragrafo 3, secondo trattino della direttiva 75/268/CEE sono definiti come superiori al 20 %;

considerando che, quando sussistono contemporaneamente i due fattori dell'altitudine e della pendenza, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, terzo trattino della direttiva 75/268/CEE, le caratteristiche prese in considerazione sono, rispettivamente, un'altitudine minima di 500 metri e una pendenza media almeno del 15 %;

(¹) GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

(²) Parere espresso il 17 novembre 1995 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).